



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

Codice Ente 10876

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 27.11.2019

SEDUTA PUBBLICA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART.
20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'Appello risultano:

	Nome e cognome		Presenti	Assenti
1	ZIBORDI ANGELA	SINDACO	Presente	
2	LODDI MARIO	VICESINDACO	Presente	
3	ESPOSTI ERIKA	CONSIGLIERE	Presente	
4	SAVIOLI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente	
5	VICENZI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente	
6	BERTOLASI ARMANDO	CONSIGLIERE	Presente	
7	PINI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente	
8	ARDIOLI DORALICE	CONSIGLIERE	Presente	
9	CARNEVALI ARIO STEFANO	CONSIGLIERE	Presente	
10	SGARBI GUERRINA	CONSIGLIERE	Presente	
11	MERIGHI LUCA	CONSIGLIERE	Presente	
		TOTALE	11	0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. CLAUDIO BAVUTTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANGELA ZIBORDI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Vicesindaco **Mario Loddi** introduce l'argomento posto al presente punto dell'odg come segue:

“Premesso che l'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali, impone agli Enti Locali di stabilire un sistema di controlli sulle Società partecipate non quotate teso a monitorare gli adempimenti delle Società rispetto agli obiettivi affidati e alla gestione delle Società stesse. Lo stesso articolo affida il monitoraggio a struttura propria dell'Ente che pertanto ne deve regolamentare l'attività. L'osservanza degli adempimenti in ambito di controlli sulle partecipazioni in Società non quotate è a sua volta monitorato dalla Corte dei Conti, rientrando di fatto nei controlli interni degli Enti Locali.

La disciplina delle partecipazioni pubbliche è stata complicata dall'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016, Testo Unico sulle Società partecipate (T.U.S.P.), che ha razionalizzato il contesto e stabilito dei paletti per la costituzione e il mantenimento delle partecipazioni pubbliche in società. Il T.U.S.P. obbliga i soggetti pubblici partecipanti a monitorare con particolare attenzione sull'andamento economico, sulla razionalizzazione del personale e sugli organi di governo delle Società.

Il reperimento delle informazioni non dipende esclusivamente dall'ufficio preposto alle rilevazioni, ma dipende in particolar modo, dalle Società stesse. Nei fatti, sebbene l'obbligo di Legge sia rivolto agli Enti Locali, i soggetti coinvolti nel procedimento sono anche le Società. Da un lato l'Ente si riserva di richiedere i dati, rilevare le informazioni pubblicate dalle Società, controllare che siano pubblicati tutti i dati secondo quanto disposto dalla disciplina della pubblicità e della trasparenza, e dall'altro ci si aspetta che le Società forniscano quanto richiesto e abbiano adempiuto agli obblighi per loro previsti.

Preso atto di quanto sopra, si deduce che questo sistema di controlli rischia di risolversi in un insieme di informazioni disomogenee qualora le Società adempiano parzialmente agli obblighi di Legge e non vengano spinte dai soci a potenziare i propri strumenti in materia.

Attraverso il monitoraggio ci si pone dunque una doppia serie di obiettivi:

1. adempiere agli obblighi normativi in materia di monitoraggio;
2. evidenziare le eventuali criticità nel recupero delle informazioni in modo da valutare percorsi che permettano un più stretto e costante rapporto tra Ente e sue partecipazioni.

Particolare attenzione è dettata dalla disciplina sulla trasparenza, in quanto costituisce uno degli strumenti di raccolta dati da parte dell'Ente Locale che si affianca o, nel peggiore dei casi, si sostituisce alla richiesta diretta delle informazioni. Per tanto la completa soddisfazione degli obblighi di trasparenza comporta la pubblicità di un quantitativo di dati presumibilmente sufficiente per le rilevazioni dell'Ente e sposta l'analisi dall'efficacia di rilevazione dei dati alla qualità dei dati stessi forniti dalle Partecipate.

A fronte di quanto sopra esposto si ricorda che l'Ente San Giovanni del Dosso alla data del 31/12/2018, per la fornitura e gestione di beni e servizi a favore della comunità, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

APAM S.P.A., con una quota di partecipazione del **0,14 %**

DISTRETTO RURALE S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI TERRITORIALI- con una quota di partecipazione del **1,47 %**

AIMAG S.P.A., con una quota di partecipazione del **0,39 %**

SIEM S.P.A., - con una quota partecipazione del **0,332 %**

TEA S.P.A., con una quota di partecipazione del **0,001 %**

GAL TERRE DEL PO SCARL, con una quota di partecipazione del **0,70 %**

Mi sembra del tutto evidente che le quote di partecipazione in capo al nostro ente sono di modesta entità, solo per la partecipata “Distretto Rurale S.R.L.” superiamo l'1% fra l'altro l'unica società già fatta oggetto di razionalizzazione. In conclusione, detenendo quote societarie molto inferiori al 10%, non siamo nelle condizioni di applicare quanto previsto dall'art.11 comma 16 del TUSP (Testo Unico Società Partecipate) il quale cita “

“Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.”

Questo aspetto limita molto la nostra azione di controllo, ma non per questo significa venir meno a quanto di nostra competenza, tuttavia ritengo che potremmo essere incisivi nell'azione solo se saremo in grado di condividere osservazioni e proposte con altri enti locali. In questa sede mi preme sottolineare la situazione di **SIEM S.P.A.**, la quale al 31/12/2018 segnala un risultato d'esercizio negativo pari a 1.839.634,00 e ne propone la copertura per pari importo mediante l'utilizzo di risorse derivanti dalla riserva di trasformazione così come previsto dalla L.142/90. Ritengo che la situazione di questa partecipata debba essere oggetto di attenzione da parte di tutti gli enti interessati e sia altresì necessario trattare l'argomento nelle sedi opportune.”

Carnevali – Per quanto riguarda le società partecipate mi preme fare alcune considerazioni. Non solo il ruolo di "socio pubblico" del nostro Comune è irrilevante, vale a dire tale da non essere suscettibile di influire sulla loro gestione. Ma gli stessi obiettivi e criteri d'azione del nostro Comune connessi alla partecipazione delle società partecipate sono volti a giocare un ruolo irrilevante e iperpassivo, caratterizzato da assenza di idee e progetti. Nemmeno assume la forma o il profilo di "disturbatore d'assemblea", intendendo con esso la moda alla Grillo di acquistare un'azione della società per avere diritto di parlare nelle assemblee societarie. Il che induce a chiedersi quale possa essere oggi la nostra funzione. Quale ruolo dovrà avere il nostro Comune in un contesto di socio di minoranza detentore di quote di partecipazione da prefisso telefonico? Ciò che è mancato, purtroppo, ai nostri amministratori locali o meglio ciò che manca ad essi è la capacità di essere incisivi, di promuovere progetti di razionalizzazione e proposte di riforma sulla loro gestione. Manca la capacità di mettere in discussione 1) i costi dei servizi forniti dalle società partecipate; 2) di verificare i bilanci delle società partecipate; 3) di vigilare sulle spese delle loro amministrazioni; 4) e di avanzare proposte di miglioramento delle loro gestioni o di razionalizzazione delle loro gestioni e organizzazioni aziendali, anche perché la rappresentanza del nostro Comune presso le partecipate, come ho avvertito, è estremamente passiva ed assolutamente inadeguata alle crescenti esigenze di un ente locale di essere incisivo. Oltre il fatto che le uniche voci critiche che si levano in quest'aula nei confronti delle politiche delle partecipate provengono dai nostri banchi e cioè dalla Lega. Questa è la verità. E' il momento di fare ciò che non è stato fatto prima. A nostro avviso sarebbe ragionevole dar vita a incontri periodici con gli amministratori delle società partecipate, soprattutto allo scopo di far valere il nostro diritto alla trasparenza e ad osservarle con la lente di ingrandimento, nell'interesse dei cittadini.

Loddi – Trattandosi di quote millesimali, se alziamo la voce restiamo isolati. Cercare condivisione è più utile e può portare risultati, qualcosa potrebbe cambiare.

Carnevali – Diversi Comuni modenesi condividono la mia posizione e la faranno propria. Votiamo comunque a favore, trattandosi di atto previsto dalla legge, restano però le nostre osservazioni.

Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale di San Giovanni del Dosso n. **65 del 26/09/2017** avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016";

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

ATTESO che il Comune di San Giovanni del Dosso può pertanto mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO che il Ministero Economia e Finanze - Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sul TUSP - ha pubblicato le Linee guida, condivise con la Corte dei Conti, per il monitoraggio 2019 delle società partecipate, ai sensi art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. che contengono uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 da adottare entro il 31 dicembre 2019, funzionale alla redazione del provvedimento e finalizzato alla semplificazione della comunicazione alla Struttura di monitoraggio stessa delle informazioni sulla razionalizzazione periodica da inoltrare attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale tesoro;

RILEVATO inoltre che, con riferimento alle partecipazioni detenute dall'Ente San Giovanni del Dosso alla data del 31 dicembre 2018, l'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo e che, pertanto, attraverso l'applicativo Partecipazioni, gli uffici dovranno comunicare sia l'esito della razionalizzazione periodica, sia i dati ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dall'ufficio ragioneria del Comune di San Giovanni del Dosso nel mese di novembre 2019, compilata sulla base delle sopra citate linee guida come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

DATO ATTO che l'Ente San Giovanni del Dosso alla data del 31/12/2018, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- **APAM S.P.A.**, codice fiscale 00402940209 - società che si occupa della gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale - quota di partecipazione **0,14 %**
- **DISTRETTO RURALE S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI TERRITORIALI**, codice fiscale 02408230205 - società che si occupa di tutte le attività e le iniziative per la produzione di un servizio di interesse generale nell'area dell' Oltrepo' Mantovano, rafforzando il livello di competitività del sistema produttivo e migliorando i processi di valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale - quota di partecipazione **1,47 %**

- **AIMAG S.P.A.**, codice fiscale 00664670361 – società che ha lo scopo di gestire il servizio idrico integrato – quota di partecipazione **0,39 %**
- **SIEM S.P.A.**, codice fiscale 80018460206 - società sorta per occuparsi dei servizi di raccolta, il recupero, la trasformazione, il trasporto e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti con la gestione di discariche controllate e impianti a tecnologia complessa, nonché' tutte le attività inerenti l'igiene urbana – quota partecipazione **0,332 %**
- **TEA S.P.A.**, codice fiscale 01838280202 – società che svolge organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche e di sviluppo del territorio, di utilità sociale e di tutela ambientale – quota di partecipazione **0,001 %**
- **GAL TERRE DEL PO SCARL**, codice fiscale 02505240206 - società che ha lo scopo di gestire il PLS - Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - quota di partecipazione **0,70 %**

DATO INOLTRE ATTO che l'Ente non detiene partecipazioni indirette;

DATO ATTO che, dall'esame delle partecipazioni detenute dall'Ente come risultante dalla allegata "Revisione periodica partecipazioni", si rileva che sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nelle società A.P.A.M. spa, AIMAG spa., S.I.E.M. spa, T.E.A. spa e Gal Terre del Po Scarl;

VISTO che, relativamente alla società DISTRETTO RURALE srl, si conferma l'esito della ricognizione straordinaria, approvata con la deliberazione di CC n. 65 del 26/09/2017, e precisamente la obbligatorietà di una razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

PRESO ATTO che la società Distretto Rurale aveva proposta il recesso consensuale e, ad oggi, non avendo adempiuto alla sua stessa proposta di scioglimento, si sta valutando l'interesse da parte degli altri soci ad esercitare il diritto di opzione;

CONSIDERATO CHE, resta percorribile, nei confronti della Società DISTRETTO RURALE srl la possibilità prevista dall'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 175/2016: *"la partecipazione [...] è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"*;

RITENUTO necessario dare mandato agli uffici di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione di predisporre i provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI favorevoli **UNANIMI**, legalmente resi da n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la ricognizione annuale delle partecipazioni possedute dal Comune di San Giovanni del Dosso alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di dare atto che**, sulla base delle risultanze dell'allegato A), si procederà alla razionalizzazione della partecipazioni detenuta nella società DISTRETTO RURALE srl entro il 31/12/2019 in applicazione dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 175/2016 che dispone che *"la partecipazione [...] è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"*;

3) **Di dare mandato** all'ufficio preposto di predisporre gli adempimenti necessari e conseguenti e di provvedere a:

- a) Inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e a Ministero Economia e Finanze-Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sul TUSP, in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., e a tutte le società partecipate dal Comune
- b) Comunicare, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, le informazioni derivanti dal presente provvedimento.

Con successiva separata votazione, legalmente resi da n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

Parere preventivo rilasciato su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell' articolo n. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta.

San Giovanni del Dosso li, 14.11.2019

Il Responsabile
Area Affari Generali - Finanziario

F.to

Bavutti Claudio

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to ANGELA ZIBORDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO BAVUTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*). **reg. pubbl. n. 0**

Addì **03.12.2019**

L'incaricato della pubblicazione
F.to Alessia Ferrari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000, diverrà esecutiva il **13.12.2019**.

Addì **03.12.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO BAVUTTI

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
DATA **03.12.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Bavutti